

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO – MARINELLA
DI SELINUNTE - Luglio – Settembre 2017 – Modifica e integrazione dell' Ordinanza
Dirigenziale n. 136 del 29 giugno 2017**

Ordinanza dirigenziale n. 140 del 15 luglio 2017

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

Che l'art. 3 comma I, n. 54, del Codice della Strada definisce la Zona a Traffico Limitato come "l'area in cui l'accesso, la circolazione e la fermata veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli";

Che l'art. 7, comma IX, del Codice della Strada stabilisce che i Comuni provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

Rilevato che, con precedente propria Ordinanza Dirigenziale n. 136 del 29 giugno 2017, era già stata istituita la ZTL in località Marinella di Selinunte all' interno di questo Comune;

Verificata l' opportunità e la necessità di recepire diverse segnalazioni dell' utenza dimorante e/o frequentante la località di cui sopra che riguarda, in particolare la distanza dei parcheggi dall' area individuata quale isola pedonale;

Individuata la possibilità della soluzione della tematica con l' inversione del senso di marcia nell' intera area di circolazione nei luoghi interessati in modo da utilizzare gli spazi di sosta già presenti nella Via Caboto che sarebbe esclusa dalla ZTL;

Visto l'art. 7 del vigente Codice della Strada;

Visto l'art. 107 T.U.E.L.;

VISTO il vigente Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

- 1. Modificare e integrare l' Ordinanza Dirigenziale n. 136 del 29 giugno 2017 con la disposizione che la la Zona a Traffico Limitato nella frazione di Marinella di Selinunte, dalle ore 21.30 alle ore 01.30, a decorrere da lunedì 17 luglio 2017 e fino a domenica 10 settembre 2017 interesserà le Vie e le Piazze, come da planimetria allegata, di seguito indicate: Via Pigafetta dal civico 12, Via Marco Polo, Piazzale Efebo, Via Scalo di Bruca, Piazza Empedocle e Via del Cantone fino al civico 53;**
- 2. Istituire il divieto di accesso nella via Caboto dopo l' intersezione con il piazzale Bovio Marconi;**
- 3. Istituire il divieto di accesso nella via Caboto all' intersezione con la via Vivaldi;**
- 4. Istituire il divieto di accesso nella via Vivaldi all' intersezione con la via Caboto;**

5. **Autorizzare** l'accesso e la circolazione in deroga dei veicoli di seguito specificamente indicati:
- veicoli delle Forze dell'Ordine – Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia Municipale;
 - Ambulanze;
 - veicoli di proprietà del Comune di Castelvetro e degli Enti Pubblici utilizzati per i servizi di pronto intervento;
 - veicoli muniti di contrassegno ed a servizio di persone invalide e veicoli utilizzati dai medici reperibili ed in visita domiciliare muniti di apposito contrassegno subordinando, comunque l'accesso alla esibizione del documento autorizzativo, con la precisazione che la mancata esposizione non consentirà l'esercizio della deroga e renderà, di fatto, illegittima la circolazione, assoggettando i veicoli alla stessa conseguenza dei veicoli non autorizzati;
 - i marinai/pescatori, muniti di regolare licenza, residenti nella frazione di Marinella di Selinunte sono autorizzati a raggiungere i natanti ormeggiati nel porticciolo percorrendo, con la massima cautela, in controsenso di marcia la Via del Cantone;
 - Autobus utilizzati dai turisti per raggiungere le strutture alberghiere ubicate nelle Vie interessate dalla ZTL solo per consentire il carico e lo scarico dei bagagli;
6. **Dare Atto** che tutti i provvedimenti precedenti in contrasto con la presente Ordinanza si intendono revocati e che tutte le autorizzazioni e/o permessi rilasciati negli anni precedenti sono privi di validità.

La presente ordinanza sarà resa operativa con l'apposizione di idonea segnaletica, atta a rendere note le predette prescrizioni agli utenti della strada, a cura della Polizia Municipale, a mezzo del personale assegnato a detto servizio.

Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza, previa pubblicazione all'Albo on line del sito istituzionale dell'Ente www.castelvetranoselinunte.gov.it .

La presente sarà notificata alla Polizia Municipale, al Commissariato della Polizia di Stato di Castelvetro, alla Stazione ed alla Compagnia Carabinieri di Castelvetro per l'esecuzione.

Avverso la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 37 comma III del Codice della Strada, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell'art. 74 del Regolamento di esecuzione – D.P.R. n. 495/1992 - del Codice della Strada.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
- Dirigente: f.to Giuseppe Barresi -



Station 1: [illegible]

Station 2: [illegible]

Station 3: [illegible]

5 km